

## **CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL DEL 22.1.2004 – COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI**

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_ del mese di novembre,

### **TRA**

**IL COMUNE DI PONTE NELLE ALPI** (Ente che concede l'utilizzo di personale), con sede in Fraz. Cadola, n. 52/a (C.F. e P.IVA 00194880258), rappresentato dal Segretario comunale dott. Mauro Giavi, domiciliato per la funzione presso la sede;

### **E**

**L'UNIONE MONTANA BELLUNESE** (Ente utilizzatore), con sede a Belluno (BL) in Via Psaro, 21 (P.IVA 00867080251), rappresentato dal Presidente dell'Unione prof. Paolo Vendramini, domiciliato per la funzione presso la sede;

di seguito individuati per brevità anche come "Ente concedente" e "Ente utilizzatore";

### **PREMESSO**

- che l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;
- che, ai sensi del citato art. 14, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione prevista dall'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
- che l'Unione Montana Bellunese, con deliberazione della Giunta n. 3 del 28.10.2022, ha richiesto ai Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi di adottare misure di supporto, anche mediante l'attivazione temporanea a favore dell'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, delle forme di utilizzazione di personale comunale, necessarie per garantire la tempestiva elaborazione della documentazione relativa agli adempimenti obbligatori per i quali risultano scaduti i termini di legge e per ripristinare la normale operatività dell'Ente;
- le parti hanno concordato di avvalersi temporaneamente della possibilità di convenzionamento di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi dell'Unione nelle more della riorganizzazione interna;
- la dipendente interessata dott.ssa Silvia Schizzi ha prestato il consenso all'utilizzo congiunto da parte dei due Enti.

Tanto premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente,

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - Finalità ed oggetto della convenzione**

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la necessità di dotare momentaneamente l'Unione del personale necessario per l'elaborazione della documentazione relativa agli adempimenti obbligatori per i quali siano scaduti i termini di legge e per ripristinare la normale operatività della stessa. In tale ottica, la convenzione ha ad oggetto l'utilizzo a tempo parziale, da parte dell'Unione Montana Bellunese, della dipendente del Comune di Ponte nelle Alpi dott.ssa Silvia Schizzi.

L'utilizzo del personale di cui alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, antecedente l'inizio del periodo di riferimento, consenso già manifestato dal lavoratore che sottoscriverà la presente convenzione.

#### **ART. 2 - Modalità di utilizzo del personale – orario di lavoro**

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita come previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente Silvia Schizzi sarà articolato sulla base del seguente schema:

-lunedì (Unione Montana Bellunese):	n. 5 ore lavorative
-martedì (Comune di Ponte nelle Alpi):	n. 8 ore lavorative
-mercoledì (Comune di Ponte nelle Alpi):	n. 5 ore lavorative
-giovedì (Unione Montana Bellunese):	n. 5 ore lavorative
-venerdì (Comune di Ponte nelle Alpi):	n. 5 ore lavorative

L'orario complessivo svolto dalla dipendente sarà di 28 ore settimanali e viene determinato mediante incremento dell'attuale orario su 22 ore settimanali.

Eventuali modifiche concernenti l'articolazione e la ripartizione dell'orario di lavoro potranno essere convenuti dai due Enti con concordanti determinazioni e con il consenso del dipendente.

Il Comune di Ponte nelle Alpi e l'Unione Montana Bellunese organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dal Comune di Ponte nelle Alpi.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata da ciascun Ente per quanto di propria competenza. Mensilmente l'Unione Montana Bellunese trasmetterà al Comune di Ponte nelle Alpi il cartellino orario relativo al mese precedente.

#### **ART. 3 - Ripartizione degli oneri finanziari.**

Il trattamento economico spettante al dipendente utilizzato congiuntamente dal Comune di Ponte nelle Alpi e dall'Unione Montana Bellunese sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionale al riparto delle prestazioni lavorative secondo l'articolazione oraria indicata nell'art. 2 della presente convenzione.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro del dipendente saranno erogate in via anticipata dal Comune di Ponte nelle Alpi, in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero della quota parte a carico dell'Unione Montana Bellunese.

Il rimborso è dovuto anche nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da assenza giustificata secondo la normativa contrattuale e legislativa vigente e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

Il costo relativo al servizio mensa per il dipendente sarà sostenuto da ciascun Ente sulla base dei sistemi in uso, con riferimento alle giornate nelle quali è previsto il rientro pomeridiano.

L'Ente utilizzatore inoltre provvederà a rimborsare all'ente concedente le spese per i trasferimenti del dipendente dal Comune di Ponte nelle Alpi all'Unione Montana Bellunese. Detto importo risulta dovuto alla dipendente in forza dell'art. 41 del CCNL 14/09/2000 di cui è confermata l'applicazione ex CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e corrisponde alla spesa sostenuta per raggiungere la sede operativa dell'Unione Montana Bellunese dalla dipendente qualora utilizzasse i mezzi pubblici, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2011 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti oltre alle spese vive documentabili.

In ogni caso, per i trasferimenti il dipendente è autorizzato, con la presente convenzione, ad avvalersi del proprio automezzo.

#### **ART. 4 – Forme di consultazione tra gli enti convenzionati**

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

#### **ART. 5 – Ferie e malattia**

La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Ponte nelle Alpi, il quale si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione Montana Bellunese le assenze per malattia e per cause analoghe.

#### **ART. 6 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal giorno 21 novembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Eventuali proroghe o risoluzioni anticipate potranno essere disposte con concordanti determinazioni da parte dei due Enti.

#### **ART. 7 – Risoluzione della convenzione**

Fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente, la presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:

- quando l'Ente utilizzatore impieghi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
- quando l'Ente concedente contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare presso l'Ente utilizzatore nei termini convenuti.

Essa verrà risolta, altresì, al verificarsi di esigenze funzionali od operative che facciano venir meno i presupposti della convenzione.

Le parti si impegnano a gestire il rapporto convenzionale secondo i criteri della ragionevolezza e buona fede.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione e con spirito di collaborazione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà alla risoluzione della convenzione.

#### **ART. 8 - Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Ponte nelle Alpi \_\_\_\_\_

Per l'Unione Montana Bellunese \_\_\_\_\_

Per accettazione, Silvia Schizzi \_\_\_\_\_